



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO TURISMO E AGRICOLTURA - TRENTO

### **Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese**

Oggetto: Avvio del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e per il mantenimento dell'iscrizione delle persone fisiche nell'apposita sezione del REA.

## Il Conservatore del Registro delle imprese

Vista la Legge 3 maggio 1985, n. 204, recante “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio”;

Visto l’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, il quale ha disposto la soppressione del ruolo di cui all’art. 2 della Legge n. 204/1985 ed ha previsto che i richiami al ruolo contenuti in tale Legge si intendono riferiti, ad ogni effetto di legge, alle iscrizioni nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

Visto l’art. 6, comma 1, del D.M. 26 ottobre 2011, recante le “Modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”, che impone all’Ufficio Registro delle Imprese di verificare, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per loro conto;

Visto l’art. 7, comma 3 del predetto D.M. 26 ottobre 2011, in cui è previsto che le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA a seguito di cessazione dell’attività all’interno di un’impresa, sono altresì soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione;

Rilevato che l’ultima procedura di verifica dinamica dei requisiti è stata effettuata nell’anno 2019;

Considerato che l’attività di agente e rappresentante di commercio può essere svolta legittimamente da imprese regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e stabilmente incaricate, con apposito mandato, alla promozione e/o conclusione di contratti, laddove il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante, o i legali rappresentanti, di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l’attività per conto dell’impresa, ed iscritti nel Registro delle imprese/REA, siano in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, commi 1 e 2, della Legge n. 204/1985, vale a dire:

- a) non essere interdetto o inabilitato, condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- b) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
- c) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
- d) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;

Visti anche i commi 3 e 4 del medesimo art. 5, secondo cui l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente

da persone, società o enti, privati e pubblici (ad eccezione dei pubblici dipendenti in regime di part-time non superiore al 50%), nonché con l'attività di mediatore;

Atteso che ciascuna impresa iscritta nel Registro delle imprese è soggetta all'obbligo di dotarsi e comunicare all'Ufficio Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e preso atto che, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", le comunicazioni, le istanze, le dichiarazioni e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche devono avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che, con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 146670 del 25 maggio 2018, con il quale viene chiarito che la comunicazione relativa alla permanenza dei requisiti è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria di Euro 18,00;

Viste le norme di legge sopra richiamate;

#### d e t e r m i n a

di avviare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.M. 26 ottobre 2011, il procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e per l'iscrizione nell'apposita sezione REA, nei confronti di ciascuna impresa regolarmente iscritta nel Registro delle imprese e di ciascuna persona fisica iscritta nell'apposita sezione REA alla data del 31 dicembre 2023;

di dare mandato all'Ufficio Registro delle Imprese affinché provveda a comunicare l'avvio del procedimento di verifica dinamica all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascuna impresa e persona fisica iscritta nell'apposita sezione REA interessata dal procedimento o, qualora le stesse non abbiano comunicato al Registro delle imprese un valido indirizzo pec, tramite raccomandata A.R.;

che la predetta comunicazione valga, qualora non sia verificata la permanenza dei requisiti in capo all'impresa o l'impresa non abbia provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, quale avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività;

che, in esito alla comunicazione di avvio del procedimento, ciascuna impresa, e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgano attività di agente e rappresentante di commercio per conto della medesima, comprovino la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività dall'art. 5, comma 1 lettera c) della Legge n. 204/1985, nonché dichiarino l'esistenza di un incarico di promozione e/o conclusione di contratti con apposito mandato, nell'ultimo quinquennio, in caso di imprese iscritte anteriormente all'anno 2018 o nel minor periodo, nel caso di imprese iscritte dall'anno 2019;

che ciascuna impresa e persona fisica interessata dal procedimento comprovino la permanenza dei requisiti richiesti per il legittimo svolgimento dell'attività, inviando al Registro delle imprese/REA un'apposita pratica telematica di "Comunicazione Unica", entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, corredata dalle autocertificazioni richieste e da copia della documentazione richiesta;

che l'errata od incompleta presentazione della pratica da parte di ciascuna impresa interessata comporta, trascorso il termine di 20 giorni concesso per la regolarizzazione, il rigetto della medesima;

che l'omessa presentazione, nei termini concessi, di quanto richiesto ai fini della verifica dinamica in oggetto da parte di ciascuna impresa interessata, comporta la verifica negativa della permanenza dei requisiti necessari per il legittimo esercizio dell'attività e, di conseguenza, l'adozione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e di contestuale iscrizione della cessazione dell'attività nel Registro delle imprese/REA;

di dare atto che le comunicazioni relative alla permanenza dei requisiti sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria di Euro 18,00.

**IL CONSERVATORE**  
**Luca Trentinaglia**

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)